

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE DI Torino

Oggetto: Memorie ex art. 32 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Rossi Mario nato a Torino il 25/02/1977, residente in via Pietro Micca n. 8 , codice fiscale RSMRA77B25L219F, legale rappresentante *pro tempore* della ditta RM, rappresentata e difesa dall'avv. Bianchi Carlo e dal dott. Giovanni Verdi, che lo rappresentano e difendono per mandato a margine del ricorso notificato , ed elettivamente domiciliata in Via Sant'Ottavio 25, Torino, presso lo studio Bianchi;

- Ricorrente -

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino(Ufficio controlli), in persona del Direttore *pro tempore* Graziano Mauro, con sede in Corso Bolzano n. 30;

- Resistente -

Avviso di accertamento n. T7D0000111222/2011 per l'anno 2006, notificato il giorno 22 marzo 2011.

ESPONE

1. **Che il ricorso venga deciso dalla Commissione Tributaria provinciale di Torino**, in quanto territorialmente competente in relazione all'art. 4 del d. lgs. 546/1992. precisando che non si pongono questioni circa la validità dell'avviso di accertamento.
2. **Si ripropone la nullità della sanzione di cui al punto 6 pag. 11 dell'avviso di accertamento facendo leva sull'assunto che il ricorrente nell'anno in premessa non ha effettuato alcun acquisto all'estero.** Ovviamente, asserendo ciò, è ben deducibile, anzi, appare scontata l'erroneità della sanzione nella quale si fa riferimento all'irregolare tenuta dei registri INTRASTAT, in quanto tali documenti non esistono proprio in virtù del fatto che nessun acquisto all'estero è stato fatto. Ad ulteriore conferma di ciò l'Agenzia delle entrate avrebbe potuto

allegare tali elenchi (tenuti irregolarmente, come da essa sostenuto) per confutare quanto sollevato dal Ricorrente. Nulla di tutto ciò è avvenuto, quindi è facilmente deducibile che tali documenti non esistano, se no la controparte li avrebbe allegati. Infine si vuole precisare che nel' avviso di accertamento in questione, tale violazione di cui al punto 6 di pag. 11 ,non è motivata in alcun modo nell' avviso medesimo.

3. In conclusione si ribadisce che il ricorrente abbia tenuto correttamente la contabilità periodica ed annuale, nonostante la dichiarazione risulti omessa per mancata presentazione della stessa. Infatti a pag. 3 dell' avviso di accertamento, nella motivazione risulta che : “Per tale anno oggetto di controllo , la Ditta sopra generalizzata non ha ottemperato all' obbligo di presentazione di dichiarazione. Infatti, nonostante la parte abbia consegnato ,insieme ai documenti prodotti copia del modello unico 2007 contenente l' impegno a trasmettere del 15/06/07 debitamente firmato ,la mancanza dell' ulteriore ricevuta attestante l' avvenuta trasmissione rende tale dichiarazione , a tutti gli effetti ,omessa per mancata presentazione”.


Si richiede a Codesta Commissione di accogliere le domande proposte in sede di ricorso.

Allegati:

1. copia per la controparte delle presenti memorie illustrative.

Torino, 05/05/11

Avv. Carlo Bianchi



Dott. Giovanni Verdi